

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 26 febbraio 2002**

Alemanno, Aprea, Armosino, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 25 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SPINA DIANA ed altri: « Norme per l'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale » (2410);

DORINA BIANCHI: « Regolamentazione del settore erboristico » (2411).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

ASCIERTO: « Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (2064) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V e XI.*

*VI Commissione (Finanze):*

PISCITELLO: « Disposizioni fiscali per la riduzione dei costi energetici a carico delle famiglie e per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico nella Re-

gione siciliana » (229) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PISCITELLO: « Norme per il consolidamento dei debiti delle medie e piccole imprese commerciali, turistiche, artigianali e agricole » (237) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PISCITELLO: « Abolizione degli oneri economici a favore dello Stato gravanti su manifestazioni finalizzate alla solidarietà o alla promozione sportiva » (238) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *IX Commissione (Trasporti):*

PISCITELLO: « Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap » (232) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

GAMBINI: « Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco » (1930) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XI Commissione (Lavoro):*

CIRIELLI ed altri: « Delega al Governo per l'adozione di uno "statuto partecipativo" delle imprese finalizzato alla par-

tecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa » (2023) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XII.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 2002, pervenuta alla Presidenza in data 21 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (doc. LXXXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 58).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 21 febbraio 2002,

ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Paoletti Tangheroni ed altri n. 9/1504/1, accolto dal Governo, Marinello ed altri n. 9/1504/2 e Cristaldi ed altri n. 9/1504/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 settembre 2001, concernenti iniziative per l'istituzione nel Mediterraneo di un santuario per mammiferi marini.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 20 febbraio 2002, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio stesso nella seduta del 12 febbraio 2002, sulla progettazione e sulla realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 febbraio

2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina del servizio civile nazionale (85).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 marzo 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 febbraio 2002, pagina 6, prima colonna, dopo la ventunesima riga, inserire le seguenti: «A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è stato assegnato, in sede referente, in data 22 febbraio 2002, alle sottoindicate Commissioni permanenti:».

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Marinai italiani in ostaggio in Somalia)****A)**

GASPERONI e LUSETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da oltre tre mesi cinque marinai italiani, facenti parte dell'equipaggio della nave da pesca oceanica « Baharikenia », sono in ostaggio da parte di gruppi armati nel porto di Eil, in Somalia;

dei cinque ufficiali italiani, due sono di San Benedetto del Tronto, mentre un altro è il fanese Fausto Baldelli;

l'equipaggio sembra essere rimasto incastrato nei vari conflitti tra bande che ancora scuotono la Somalia, Paese in cui il Governo legittimo stenta ad imporre la legge e l'ordine in tutto il territorio;

il protrarsi di questa situazione di stallo, determinatasi il 28 luglio scorso, sta gettando nell'angoscia la famiglia del Baldelli, ed in particolare la moglie Loredana Ciavaglia;

finora tutti i tentativi per riuscire a trovare una soluzione positiva alla vicenda, consistente nel rilascio dell'equipaggio — oltre i cinque italiani sono prigionieri anche una trentina di marinai kenioti —, non hanno prodotto passi avanti tra le diplomazie dei due Paesi —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato affinché i cinque marinai italiani ostaggi in Somalia vengano immediatamente rilasciati e possano far ritorno al più presto in Italia per riabbracciare le loro famiglie. (3-00328)

(17 ottobre 2001)

**(Sezione 2 – Iniziative a tutela dei diritti umani, politici e civili di arrestati nel Laos)****B)**

GIACHETTI e RUTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 26 ottobre 2001, nella località di Vientiane, nel Laos, sono stati arrestati, il segretario del Partito radicale transnazionale e parlamentare europeo Olivier Dupuis, il consigliere della regione Piemonte Bruno Mellaro, il signor Massimo Lensi, il signor Nikolai Khramov e Silvia Manzi, militanti del Partito radicale transnazionale;

sembrerebbe, secondo le notizie riportate da un funzionario dell'ambasciata del Laos a Bangkok, che gli arrestati sarebbero accusati dalle autorità di Vientiane di « attentato alla sicurezza dello Stato e rischierebbero una pena detentiva fino a cinque anni »;

le persone suindicate erano a Vientiane per manifestare pacificamente per la libertà e la democrazia in Laos;

a oltre tre giorni dall'arresto non si sono avute informazioni ufficiali sulle loro condizioni, a quale trattamento carcerario siano soggetti, quali sono i capi di imputazione a loro carico;

parrebbe che le autorità laotiane intendano svolgere un regolare processo nei confronti degli esponenti radicali;

gli arrestati non hanno ancora potuto designare i propri difensori e avere con loro colloqui —:

quali urgenti misure il Governo intenda adottare al fine di conoscere le condizioni dei cinque militanti radicali detenuti, chiedendone l'immediata scarcerazione;

quali azioni il Governo intenda intraprendere affinché vengano salvaguardati i diritti dei militanti radicali e di tutti i prigionieri politici detenuti nelle carceri laotiane;

quali azioni il Governo intenda assumere in sede europea ed internazionale affinché le relazioni economiche, politiche e diplomatiche con la Repubblica del Laos siano condizionate dall'impegno per l'effettivo rispetto dei diritti umani e politici.  
(3-00380)

(6 novembre 2001)

COLUCCI e SARDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da venerdì 26 ottobre 2001 cinque militanti e dirigenti del Partito radicale transnazionale (gli italiani Silvia Mansi, Massimo Lensi — membri del Prt —, Bruno Mellano — consigliere regionale del Piemonte —, il segretario del Prt Olivier Dupuis, il russo Nikolai Khramov) sono stati arrestati a Vientiane per aver esposto uno striscione sul quale era scritto « Libertà e democrazia per il Laos »;

gli esponenti radicali hanno consapevolmente scelto questa rischiosa battaglia di civiltà per denunciare come nel Laos cinque *leader* studenteschi, responsabili di aver distribuito volantini con i quali invocavano libertà, democrazia, giustizia, siano stati incarcerati il 26 ottobre 1999 e di loro non si abbia più nessuna traccia;

Dupuis, Khramov, Manzi, Mellano, Mensi sono detenuti in celle singole, umide, al buio, privati dei loro effetti personali, dell'ora d'aria, malnutriti;

solo in questi giorni l'ambasciatore italiano a Bangkok ha potuto riferire, dopo aver superato notevoli difficoltà, sul loro preoccupante stato di salute;

nonostante il Governo si sia interessato per ottenere dal Laos il rispetto del diritto degli arrestati e della legalità internazionale, preoccupano alcune notizie, peraltro non ufficiali, per le quali, nei confronti degli arrestati, si starebbe preparando un processo pubblico a Vientiane con l'accusa di propaganda e adunata sediziosa —:

quali notizie il Governo sia in condizione di fornire al Parlamento sull'intera vicenda e quali gli strumenti che intenda adottare e sollecitare anche in sede di Unione europea, perché, se la questione non verrà risolta in brevissimo tempo, vengano rivisti i termini degli accordi di collaborazione con il Laos, in presenza di una palese, gravissima violazione dei più elementari diritti umani, politici, civili sanciti dalla nostra Costituzione e dalla Carta dell'Onu.  
(3-00390)

(7 novembre 2001)

### **(Sezione 3 — Assassinio della giornalista Cutuli)**

#### **C)**

SPINI, MONTECCHI, BETTINI, CABRAS, CALZOLAIO, FUMAGALLI, MELANDRI, MUSSI, POLLASTRINI e RANIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'inviata de *Il Corriere della Sera* Maria Grazia Cutuli è stata barbaramente assassinata in Afghanistan assieme ad altri tre operatori dell'informazione, mentre svolgeva con coraggio e con passione la sua attività professionale;

le caratteristiche dell'uccisione potrebbero assomigliare a quelle di una vera e propria esecuzione;

nel suo ultimo articolo Maria Grazia Cutuli aveva parlato del ritrovamento di un'arma letale come il gas nervino —:

quali siano le iniziative del Governo italiano per ottenere ogni possibile collaborazione per l'accertamento della verità su questo fatto criminale;

quali siano le iniziative dello stesso Governo italiano per concorrere alla sicurezza degli operatori dell'informazione;

quali siano più in generale le valutazioni del Governo sull'accaduto.

(3-00460)

(21 novembre 2001)

**(Sezione 4 – Messa in sicurezza dei torrenti Chisone e Pellice a seguito di eventi alluvionali)**

**D)**

MERLO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

per far fronte alle necessità di provvedere alla messa in sicurezza dei territori coinvolti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, il Governo, dopo il piano di azione predisposto dal magistrato del Po ed inoltrato al dipartimento per la protezione civile, alla regione Piemonte e all'autorità di bacino, aveva stanziato per i torrenti Chisone e Pellice oltre venti miliardi per avviare i primi interventi. Già in quell'elenco si evidenziava che, a fronte dei venticinque interventi previsti e necessari per far fronte alle devastazioni provocate dall'alluvione, appena la metà erano quelli finanziati, mentre per gli altri si rinviava ad una fase successiva con lo stanziamento di ulteriori risorse;

ora, dopo dieci mesi da quegli eventi alluvionali e di fronte ad un quadro sempre più allarmante per una possibile e potenziale ripetizione di simili avversità atmosferiche, persiste un quadro complessivo di preoccupante lentezza nell'espletare le procedure necessarie prima di iniziare i lavori di messa in sicurezza degli alvei dei torrenti Chisone e Pellice. Ora, se è vero che nella sola area piemontese per

fare fronte alle necessità di salvaguardia delle popolazioni locali, il magistrato del Po ha individuato sessantadue interventi urgenti, per un importo di oltre centodiciassette miliardi di lire, oltre alle centosettantacinque opere di pronto intervento e somma urgenza, per un importo di quasi ottanta miliardi di lire, è altrettanto vero che senza una corposa accelerazione degli interventi previsti alcuni mesi fa è la stessa incolumità dei cittadini ad entrare in discussione, mettendo a rischio migliaia di abitazioni e centinaia e centinaia di aziende —:

quali urgenti misure il Ministro interrogato intenda intraprendere per la messa in sicurezza dei torrenti Chisone e Pellice, per evitare il ripetersi di fenomeni che hanno sconquassato vasti territori e gettato nella paura e nello sconforto migliaia di cittadini. (3-00061)

(4 luglio 2001)

MERLO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

i problemi causati dall'alluvione in Piemonte nell'ottobre 2000 continuano ad essere gravi, con il rischio concreto di non poter garantire l'incolumità dei cittadini e la sicurezza delle abitazioni;

la messa in sicurezza dei torrenti e la pulizia degli alvei resta la vera emergenza da affrontare, malgrado gli interventi immediati effettuati subito dopo il disastro alluvionale;

se la restituzione dei danni ai privati, malgrado l'eccessiva lentezza e complessità burocratica, ha registrato un percorso sostanzialmente positivo, sul versante della regimazione idraulica e della sicurezza dei corsi d'acqua non si intravedono risposte convincenti e rassicuranti;

dalla rilevazione iniziale effettuata dal magistrato del Po per il solo pinerolese, comprendente i torrenti Pellice, Chisone e Chisola, l'ammontare complessivo degli in-

terventi resi necessari dai danni provocati dall'alluvione era di 46.016.661.200 di lire;

a fronte di questa richiesta, gli interventi finanziati non superavano i trenta miliardi di lire, per l'esattezza 29.116.661.200 lire, pari al 63 per cento del necessario;

a livello della intera provincia di Torino, i finanziamenti richiesti — in lire — dal magistrato del Po per gli interventi di regimazione idraulica e protezione erano di duecentosettanta miliardi; quelli ottenuti ad oggi sono stati appena di centosessantaquattro miliardi di lire;

dalla recente legge finanziaria, a fronte di trecento miliardi di lire stanziati per il 2002 per i danni causati dall'alluvione in Piemonte nel 1994 e nel 2000, non c'è stato un incremento di risorse destinato al magistrato del Po, salvo i fondi ordinari. Una situazione che rischia, concretamente, di non fare eseguire interventi già definiti urgenti e non procrastinabili, per prevenire e quindi evitare nuove eson-

dazioni con danni questa volta irreparabili per migliaia di persone, abitazioni e coltivazioni —:

quali siano, alla luce di questa situazione grave e già fortemente compromessa, le iniziative concrete che il Ministro interrogato intenda intraprendere sia sul fronte delle indispensabili risorse da incrementare per la messa in sicurezza dei torrenti — in particolare, in questo caso, nella provincia di Torino e nel pinerolese —, sia su come intenda riformare l'organo del magistrato del Po, che è ridotto a svolgere un ruolo del tutto notarile, che individua gli interventi ma che è poi impotente nel gestire concretamente il settore;

come si intendano destinare, d'intesa con la regione, i fondi stanziati dalla recente legge finanziaria a vantaggio del Piemonte per i danni causati dall'alluvione del 1994 e del 2000. (3-00599)

(23 gennaio 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (1707) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISCITELLO; BRESSA ED ALTRI; SODA; BERTINOTTI ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI (210-1865-2148-2191-2214)**

**(A.C. 1707 – Sezione 1)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 1707, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi », all'articolo 2, comma 2, reca il disposto che non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azione societarie, sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;

la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie non può non configurare conflitto di interessi, in quanto la disciplina del conflitto non può prescindere dall'ipotesi che il conflitto stesso insorga per via indiretta, ad esempio attraverso l'interposizione reale o fittizia, richiamando sotto questo profilo l'ordinamento civilistico e commerciale, nonché il testo unico della legge bancaria e le deliberazioni assunte dalla CONSOB in ordine agli intermediari finanziari, norme che estendono il conflitto stesso all'ipotesi in cui l'intermediario agisca per conto di altri o indirettamente;

tale ipotesi legittima come compatibile anche la proprietà di un'impresa, che può trovarsi in una situazione in cui ci sia un vincolo di interdipendenza, in diritto o in fatto, tra la gestione privata e la scelta pubblica, come può accadere quando un imprenditore privato sia con-

cessionario dello Stato, o da questi autorizzato alla gestione di un servizio, quando il privato sia titolare di contratti con la pubblica amministrazione, quando riceva continuativamente finanziamenti pubblici e in altre simili fattispecie;

l'interesse pubblico, a che non accedano a cariche di governo coloro nei cui confronti non si può presumere indipendenza e disinteresse nell'esercizio dell'ufficio o della carica, non viene tutelato;

ciò è in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, che prevede « il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione », rilevando come l'imparzialità sia un canone di condotta dell'amministrazione, riguardando l'agire concreto, e sia anche specificazione del concetto stesso di buon andamento;

ciò è in contrasto con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, poiché non garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici « in condizioni di uguaglianza », in quanto prevede, in modo irragionevole e non proporzionato, un regime discriminatorio delle opportunità di accesso agli uffici pubblici;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1707.

**n. 1.** Bressa, Boato, Soda, Mascia, Rizzo.

**(A.C. 1707 – Sezione 2)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE  
DI MERITO**

La Camera,

rilevato che:

l'intera disciplina delle incompatibilità introdotta dal testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) sancisce l'impossibilità di ricoprire la carica per colui che, direttamente o indirettamente, entri in conflitto con l'interesse pubblico;

il disegno di legge n. 1707, recante « norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse », all'articolo 1, comma 2, prevede l'estensione agli organi di tali enti della normativa in esame, in particolare della previsione secondo cui la mera proprietà di un'impresa individuale, ovvero di quote o azioni societarie, non costituisce motivo di incompatibilità;

la Commissione in sede referente ha inciso sull'ordinamento degli enti locali, senza neppure ascoltare il parere delle associazioni rappresentative di tali enti;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1707.

**n. 1.** Soda, Bressa, Boato, Leoni, Montecchi, Innocenti, Boccia, Rizzo, Loiero, Monaco, Pecoraro Scanio, Ruzzante.

*(A.C. 1707 – Sezione 3)*

#### QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

rilevato che

il testo del disegno di legge n. 1707, recante « norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse », non tiene in alcuna considerazione argomenti e proposte avanzate da numerosi parlamentari, né, tanto meno, quelle formulate da esperti nel corso dell'esame in sede referente;

il testo in esame è stato svuotato di ogni significato, prevedendo, al comma 2 dell'articolo 2, che la mera proprietà di un'impresa individuale, ovvero di quote o azioni societarie, non costituisce motivo di incompatibilità;

sulla importantissima materia oggetto del disegno di legge n. 1707 sono da evitare comportamenti arroganti e preconstituiti;

ciò sarebbe ancora possibile ove il Governo riconsiderasse l'opportunità di introdurre una normativa che fosse realmente in grado di individuare e risolvere gli eventuali conflitti di interesse;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1707 fino al 14 marzo 2002.

**n. 1.** Boato, Soda, Bressa, Leoni, Montecchi, Innocenti, Boccia, Rizzo, Loiero, Monaco, Pecoraro Scanio, Ruzzante.

*(A.C. 1707 – Sezione 4)*

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 5.01 Bressa e sull'emendamento 6.13 Bressa, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'articolo aggiuntivo 8.01 Bressa;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 8.01 Bressa, nel presupposto che siano approvati gli emen-

damenti 5.01, 6.13, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 e 6.08 Bressa;

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.04 Boato, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 Soda, 8.8 e 8.9 Mascia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 3.100, 3.101, 5.100 e 6.100 della Commissione.

#### (A.C. 1707 – Sezione 5)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

*(Ambito soggettivo di applicazione).*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei ri-

spettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Ambito soggettivo di applicazione).*

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Soda, Bressa, Boato.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 21.** Mascia, Giordano, Russo Spenna.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. *(Finalità e ambito di applicazione).* – 1. I titolari delle cariche pubbliche di cui al comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Per i titolari delle cariche di cui al comma 3 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o in-

direttamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Mascia.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. (*Ambito di applicazione*). — 1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i Vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. (*Ambito di applicazione*). — 1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i Vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**\* 1. 5.** Boato, Soda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni,

devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia.

**1. 15.** Boato, Intini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

**1. 17.** Boato, Intini.

*Sostituire i commi 1, 2 e 4 con i seguenti:*

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

*2-bis.* Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400;

b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474;

c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia.

**1. 16.** Boato, Intini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 2.** Bressa, Boato, Soda.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 27.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla

cura degli interessi pubblici. Per i titolari delle cariche di governo è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche e comunque è fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici, che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

**1. 22.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.

**1. 18.** Boato, Intini.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e si astengono fino alla fine del comma.*

**1. 23.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da: si astengono fino alla fine del comma con le seguenti: non devono partecipare in alcun modo al processo di definizione degli atti e delle deliberazioni di tutte le pubbliche amministrazioni dai quali possa derivare un vantaggio patrimoniale a se stessi, al coniuge o a parenti entro il secondo grado ovvero un danno all'interesse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori.*

**1. 33.** Boccia.

*Al comma 1, dopo le parole: porre in essere atti aggiungere le seguenti: , anche legislativi delegati,*

**1. 32.** Fanfani.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche semplicemente potenziale.*

**1. 12.** Soda, Boato, Bressa.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I membri del Governo non possono adottare atti aventi natura legislativa e amministrativa riguardanti i processi nei quali sono imputati.

**1. 31.** Mantini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 3.** Bressa, Boato, Soda.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **1. 28.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:*

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

**1. 19.** Boato, Intini.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: e, nelle regioni fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**1. 20.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: e, nelle regioni fino alla fine del comma.*

**1. 6.** Boato, Soda, Bressa.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.*

**1. 10.** Soda, Bressa, Boato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali.*

**1. 80.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 9.** Soda, Boato, Bressa.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 29.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento di enti locali.

**1. 26.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**1. 14.** Boato, Intini.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , nell'ambito dei rispettivi statuti,*

**1. 13.** Boato, Intini.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 4.** Boato, Bressa, Soda.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **1. 30.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.*

**1. 34.** Boccia.

*Al comma 4, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.*

**1. 25.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

**1. 24.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

**1. 7.** Soda, Boato, Bressa.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizione di imprese rilevanti). — 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

**1. 01.** Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Principio di incompatibilità). — 1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

**1. 02.** Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Ineleggibilità). — 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: « 1-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi

**1. 03.** Boccia.

